

## RIVALSA E INGIUSTO PROFITTO

Roberto Giovagnoli

—*Continua da pagina 42*

**D**etto utile dovrebbe essere restituito al terzo pretermesso, il quale, tuttavia, attraverso l'accoglimento della domanda risarcitoria contro l'Amministrazione, concorrente nell'illecito, ottiene integrale ristoro.

Nel momento in cui paga il risarcimento, la Pa subisce, tuttavia, un depauperamento che, nei rapporti con l'aggiudicatario illegittimo e nei limiti dell'arricchimento da questi conseguito, risulta privo di causa. Da qui appunto il fondamento dell'azione di rivalsa.

La configurazione della rivalsa in termini di azione di arricchimento ingiusto è stata accolta da una recente sentenza (n. 598 del 29 luglio 2024) del Cga per la Regione Siciliana.

Secondo il Cga, fermo restando il diritto dell'esecutore del contratto alla definitiva copertura dei costi effettivamente sostenuti (che trova la propria giusta causa nel fatto stesso dell'esecuzione del contratto da parte dell'*accipiens*), l'attribuzione di una utilità eccedente detto costo, all'esito dell'annullamento dell'aggiudicazione, non trova

alcuna giustificazione causale (tale non ritenendosi poter essere un contratto interinalmente concluso con un soggetto diverso da quello risultato legittimato dall'esito *secundum legem* del procedimento di gara per la scelta, appunto, del legittimo contraente), consentendo l'attivazione dei rimedi per rimuovere arricchimenti ingiustificati. E salvo poi valutarsi – prosegue la sentenza – se tale rimedio “possa essere surrogatoriamente esperito dall'avente diritto al contratto direttamente verso il contrattualizzato senza titolo, utendo iuribus della stazione appaltante”.

Nella vigenza del nuovo Codice dei contratti, tuttavia, anche nell'ottica dell'azione di arricchimento ingiusto, sembra difficile che si possa prescindere dal requisito dell'illiceità del comportamento dell'aggiudicatario, espressamente richiesto dall'articolo 5, comma 4 (e richiamato dall'articolo 124 del Cpa nel testo introdotto dall'articolo 209 del Dlgs n. 36/2023).

—*a cura di***Mariana Giordano  
e Gustavo Visentini**